

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

LAVORO

Vacanza con la 104 senza tennità



Condannata per truffa la figlia che usa il permesso per assistere la madre handicappata per fare una vacanza all'estero con la famiglia: per lei è esclusa la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La legge 104/1992 è, infatti, finalizzata ad assicurare il benessere psico-fisico delle persone malate e non il relax degli "assistenti". I giudici bollano il comportamento come «espressione di un illegittimo malcostume, conseguenza di una mal riposta fiducia nella lealtà del dipendente».

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 23 dicembre 2017 n. 54712

DIFFAMAZIONE

Adulterio rivelato: in giudizio si può

Non diffama la testimone che, nell'ambito di un processo per abusi su minore a carico di suo figlio, rivela una relazione extraconiugale della nuora. Per la Cassazione la donna si era limitata a rispondere alla verità, sollecitata dal perito, senza toni polemici e denigratori su comportamenti della nuora poco opportuni e attinenti a fatti da indagare.

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 27 dicembre 2016 n. 54938

Cassazione. Per ogni atto liberale successivo si potrà approfittare della franchigia «piena»

Donazioni, il «coacervo» non c'è più

L'abrogazione dell'istituto dal 2000 apre la porta alle richieste di rimborso

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Nel nostro ordinamento non esiste più l'istituto del cosiddetto «coacervo delle donazioni» a far tempo dall'entrata in vigore (10 dicembre 2000) dell'articolo 69, legge 342/2000, che introdusse le aliquote fisse dell'imposta di successione, in luogo delle pregresse aliquote progressive: per ragioni di incompatibilità con il nuovo sistema di tassazione ad aliquote fisse, la norma sul coacervo ereditario (e cioè l'articolo, comma 4, dlgs 346/1990) deve dunque essere considerata tacitamente abrogata dalla legge 342/2000.

È questa la decisione, senza precedenti, contenuta nella sentenza 24940 della Cassazione, depositata il 6 dicembre 2016; una sentenza che suscita indubbio clamore, non solo perché proclama l'avvenuta eliminazione di una norma ben 16 anni dopo che la sua abrogazione si è verificata, ma anche perché scardina un principio che, nonostante fosse stato messo in discussione quanto alla sua vigenza (si veda lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 168-2006), è stato comunque quotidianamente tenuto in considerazione da professionisti e contribuenti, provocando l'aumento dell'imposta rispetto a quella che, non applicando quel principio, avrebbe invece potuto essere assolta.

Anche perché l'agenzia delle Entrate, nella circolare 3/E del 22 gennaio 2008, paragrafo 3.2.3, sostenne la perdurante vigenza della norma in questione.

La disciplina sul coacervo è stata, come detto, «figlia» di un sistema nel quale l'imposta sulle successioni e donazioni era organizzata in forma progressiva: in sostanza, disponendo di cumulare le pregresse donazioni in caso di ulteriore donazione o in caso di successione ereditaria, la norma sul coacervo era finalizzata ad evitare l'elusione che sarebbe conseguita a un artificio «spezzatino» di donazioni durante la vita del *de cuius*. Ad esempio, in mancanza di una

norma che vi desse il coacervo, una *de cuius* avrebbe potuto essere indotto, invece di lasciare 100 alla propria morte, a donare tante volte 10, in modo che, in ciascuna di tali donazioni, si sarebbe potuto approfittare dello scaglione esente da imposta o tassato con le aliquote inferiori.

Seguendo invece il principio del coacervo, al valore di una successiva donazione si doveva sommare il valore della donazione precedente; inoltre, il valore dell'attivo ereditario doveva essere aumentato con il valore donato dal *de cuius* durante la propria vita; il tutto, non al fine di tassare di nuovo (in sede di successione o in sede di eredità) il valore fatto oggetto di coacervo, ma al «solo» fine di stabilire le aliquote applicabili al valore donato nella donazione successiva o al valore della massa ereditata dal defunto come sua eredità.

La norma di cui all'articolo 8, comma 4, Dlgs 346/1990, allo scopo di esprimere il concetto sopra esemplificato, era dunque

scritta con riferimento «ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili». Questa espressione è indubbiamente divenuta inadeguata al cospetto dell'introduzione della tassazione proporzionale in luogo di quella progressiva; ma, essendo l'imposizione proporzionale comunque caratterizzata dalla presenza di una importante franchigia (1 milione di euro tra coniugi e parenti in linea retta; 100 mila euro tra fratelli); 5 milioni di euro se l'avente causa è colpito da una grave disabilità), la linea interpretativa delle Entrate, inevitabilmente seguita dai contribuenti, era quella di considerare la predetta espressione come riferita non più all'erosione degli scaglioni di valore imponibile tassati con le aliquote inferiori, ma con riferimento alle predette «nuove» franchigie introdotte dalla legge 342/2000.

Questa lettura viene dunque ora cassata dalla Suprema corte: dopo aver rilevato che «il «cumulo» non sortiva effetto impositivo sul donatum ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota logica e coerente» che, eliminata l'aliquota progressiva «in favore di un sistema ad aliquote fisse»... «non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo».

La sentenza provoca almeno due conseguenze: la prima rispetto ai rimborsi che potranno essere chiesti dai contribuenti che, avendo scontato un'imposizione maggiore del dovuto a causa del coacervo, si trovino nel termine per domandarli (da valutare se tale termine possa intendersi decorrere dalla data della sentenza in esame). La seconda è che, non rilevando più le donazioni pregresse, in ogni donazione successiva a una donazione precedente, si potrà approfittare della franchigia «piena», senza più considerarla erosa da liberalità effettuate nel passato. Ci sarà solo da chiedersi se eventuali casi di artificio «spezzatino» siano qualificabili in termini di abuso del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazioni. Provvedimento Entrate

Da gennaio debutta la successione online

Tra un anno via la carta

La dichiarazione di successione passa dal modulo cartaceo a quello digitale: doppio binario (cartaceo e digitale) dal 23 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Scaduto questo termine, il vecchio modulo si utilizzerà solo per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo.

È quanto stabilito da un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016.

Il nuovo modello di dichiarazione di successione è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e permette di compilare e trasmettere la dichiarazione, calcolare le imposte da versare in autoliquidazione e richiedere le volture catastali degli immobili.

Il formato elettronico permetterà anche di visualizzare la dichiarazione presentata nel cassetto fiscale del dichiarante, dei coeredi e dei chiamati.

La dichiarazione di successione in formato digitale potrà essere presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati nonché l'ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate competente per la lavorazione del modello stesso.

Al modello della dichiarazione di successione telematica dovranno essere allegati tutti i documenti utili alla di-

chiarazione, necessariamente in formato conforme, cioè scansionati in file di formato «pdf/a» o «tiff».

Quando al pagamento dovuto dal contribuente, il nuovo software è in grado di calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che si possono versare in autotassazione direttamente online, tramite addebito in conto corrente; nel caso in cui il dichiarante si avvalga, per la presentazione del modello in formato digitale, dell'ufficio territoriale competente dell'agenzia delle Entrate, sarà possibile pagare le somme dovute anche con modello F24.

Il nuovo modello digitale è composto di due «fascicoli»: il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della predisposizione del modello, mentre il secondo va predisposto solo in presenza di particolari beni mobili e immobili.

In generale, nel primo, oltre ai dati identificativi del defunto e dei beneficiari dell'eredità, devono essere indicati, ove presenti, i dati relativi ai beni immobili (terreni e fabbricati), i documenti comprovanti le passività, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive richieste per legge.

Nel secondo fascicolo, invece, andranno indicate ulteriori categorie di beni, non compresi nel primo, quali, ad esempio, i beni immobili iscritti al catasto tavolare, gli aeromobili, le imbarcazioni e le donazioni fatte in vita dal defunto.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Professione legale incompatibile con altre attività, eccetto quanto previsto dall'ordinamento forense

Cancellato l'avvocato iscritto all'albo geometri

Patrizia Maciocchi
ROMA

Cancellato dall'albo l'avvocato iscritto contemporaneamente all'albo dei geometri, anche se non svolge quest'ultima professione. L'attività, di natura tecnica, non rientra tra le professioni che l'ordinamento forense considera compatibili. La Cassazione (sentenza 26996) respinge la tesi di un Abogado che invocava il suo diritto a restare iscritto in

entrambi gli albi (nel suo caso nell'elenco speciale) in nome delle regole europee sulla concorrenza tra professionisti. Secondo il ricorso l'articolo 18 della legge forense (247/2012) consentirebbe all'avvocato l'iscrizione anche in altri albi, come nel suo caso, manchi il requisito della continuità e della professionalità dell'altra attività e non ci sia una produzione di reddito. Per la Suprema corte non è così. L'ordina-

mento forense sul regime delle incompatibilità è tassativo e fissa rigidamente le eccezioni. La doppia iscrizione è possibile solo per: commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, pubblicitari e revisori contabili.

Al di fuori di queste ipotesi scatta automaticamente l'incompatibilità che preclude l'esercizio della professione di avvocato, senza che sia necessario accertare se l'attività considerata di ostacolo

sia effettivamente svolta. Inutile per il ricorrente invocare la Costituzione, i regolamenti e le direttive europee in tema di ordinamenti professionali e libero mercato.

Per la Cassazione la restrizione dettata dall'articolo 18 della legge forense è giustificata dalla necessità di «assicurare in relazione ai interessi di ordine generale, la professionalità dell'avvocato e l'indipendente esercizio della relativa attività professionale».


Il regime del legislatore è in linea sia con la Carta sia con i principi Ue perché non si traduce in una restrizione della concorrenza e non limita la libera prestazione dei servizi o l'accesso ad un altro albo, potendo l'ostacolo essere rimosso con una cancellazione.

Per la Suprema corte la diversità tra le due professioni escluse che possa esserci un margine per sindacare la ragionevolezza di una disposizione che non ammette che l'attività di avvocato si possa conciliare con una più complessa di tipo multidisciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

SCOPRI COME SI TRASFORMA UN'AZIENDA.



PIANO DELL'OPERA

1. La fusione - 28/11
2. La scissione - 5/12
3. Cessione e affitto di azienda - 12/12
4. Conferimento di azienda e cessione di partecipazioni - 19/12
5. Trasformazione e liquidazione - 27/12
6. Affrancamento dei disallineamenti e profili elusivi - 2/1

OGNI LUNEDÌ CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€*

Dagli esperti del Sole 24 ORE arriva **Operazioni straordinarie**, una collana in sei volumi che affronta il trattamento civilistico, contabile e fiscale delle operazioni di fusione, scissione, cessione, affitto, trasformazione, conferimento e liquidazione d'azienda con un focus sulle opportunità di pianificazione fiscale consentite dalla disciplina più recente.

www.operazionistraordinarie.ilssole24ore.com

Il Sole **24 ORE**
www.ilssole24ore.com

Premio Assiteca 2016

PREMIO ASSITECA VII edizione
Gestione del rischio
INNOVAZIONE DIGITALE
Storie di successo

Convegno e premiazione INNOVAZIONE DIGITALE: storie di successo

Milano, giovedì 26 gennaio
Sede del Gruppo 24 ORE
Sala Sara Bianchi - Via Monte Rosa, 91

in collaborazione con:



Programma:

Report
L'indagine a cura degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano

Ospite d'onore
Salvatore Majorana
Direttore del Technology Transfer dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Premiazione
Imprese finaliste e vincitrici
Premio Assiteca 2016

La partecipazione all'evento è ad invito: www.premioassiteca.it/evento-premiazione

ASSITECA
Borsa Internazionale dal 1982

GRUPPO 24 ORE

L'IMPRESA
L'ESPRESSO